

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 4-AR

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **SINISCALCHI**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI UFFICI

FATTA ECCEZIONE PER GLI UFFICI ELETTIVI RICOPERTI PER DIRETTA INVESTITURA POPOLARE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MARONE

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 9760/01) per le seguenti ipotesi di reato: concorso in abuso d'ufficio (artt. 110 e 323 c.p.); concorso in falso ideologico aggravato e continuato (artt. 110, 479, 61 n. 2, e 81 c.p.) e concorso in truffa aggravata (artt. 110 e 640, comma 2 n. 1 c.p.)

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE PENALE DI NAPOLI

il 4 luglio 2001

Presentata alla Presidenza il 28 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici avanzata dalla dottoressa Laura Triassi, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, in data 3 luglio 2001, pervenuta alla Presidenza della Camera il 4 luglio 2001, nei riguardi del deputato Riccardo Marone.

La richiesta si riferisce ad un procedimento penale (n. 9760/01 RGNR) condotto dal pubblico ministero, dottoressa Cristina Ribera per le seguenti ipotesi di reato: concorso in abuso di ufficio; concorso in falso ideologico; concorso in truffa aggravata. I fatti oggetto del procedimento consistono essenzialmente nell'adozione — e nelle attività prodromiche a essa — di una delibera della giunta comunale di Napoli relativa alla custodia di veicoli rimossi dalla polizia municipale per infrazioni stradali e alla loro successiva demolizione.

Il predetto pubblico ministero aveva chiesto per l'onorevole Marone — vicesindaco di Napoli al momento dei fatti —, come per altri due indagati nello stesso procedimento (il dottor Angelo Parla, segretario generale del comune di Napoli e il comandante Giosuè Candita, capo dei vigili urbani della medesima città), la misura cautelare degli arresti domiciliari e solo in subordine quella interdittiva della sospensione dai pubblici uffici di cui all'articolo 289 del codice di procedura penale. Il giudice per le indagini preliminari nel respingere la richiesta principale della pubblica accusa, ha accolto la subordinata, disponendo senz'altro la sospensione dagli uffici dei due predetti coindagati, notificando loro il provvedimento e, invece, sospendendone l'efficacia

nei confronti del deputato Marone in attesa dell'eventuale autorizzazione della Camera. Deve essere sin da ora evidenziato che — poiché efficace nei loro confronti a seguito della notifica — i due predetti coindagati hanno impugnato immediatamente il provvedimento, mentre l'onorevole Marone non è stato in grado di farlo.

1. L'esame della Giunta si è svolto nelle sedute del 10, 17, 18 e 25 luglio 2001 e — dopo il rinvio in Giunta dall'Assemblea — in quelle del 7 e del 20 novembre 2001.

Nel corso dell'esame sono stati affrontati due temi preliminari: uno relativo al se spetti alla Camera di deliberare ai sensi dell'articolo 68, secondo comma della Costituzione sulla richiesta di esecuzione della misura cautelare in questione; l'altro relativo ai presupposti di attualità della misura cautelare stessa.

Per l'esposizione degli argomenti per i quali la Giunta si è determinata nel propendere per la risposta affermativa sul primo quesito, si ritiene opportuno il rinvio alla relazione doc. IV, n. 4-A già presentata all'Assemblea e che qui si intende riportata. Quanto, invece, ai motivi per cui la Giunta, a larga maggioranza, aveva ritenuto che la misura cautelare richiesta fosse carente del requisito dell'attualità, si ricorda che per un verso taluni componenti avevano sottolineato che — essendosi l'onorevole Marone dimesso dalla carica di vicesindaco — il principale elemento che avrebbe giustificato le esigenze cautelari era venuto meno. Per altro verso, altri componenti avevano osservato che la posizione processuale dei due coindagati, dottor Parla e generale Candita, si era andata evolvendo in favore di costoro poiché l'autorità giudiziaria,

adita in sede d'appello, aveva annullato le misure disposte nei loro confronti per difetto delle esigenze cautelari. Per tali motivi la Giunta aveva proposto la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Reinvestita della questione, la Giunta ha preso in esame nuovi elementi prodotti dall'onorevole Marone. Tra questi in particolare v'è un provvedimento del giudice del riesame di Napoli, in confronto del dottor Ennio Blasco, vice prefetto di Napoli e coindagato nel medesimo procedimento n. 9760/01. Il dottor Blasco, attinto da un ordine di custodia cautelare in carcere per una serie di contestazioni relative alla fase esecutiva delle delibere concernenti la rimozione dalle depositerie comunali delle vetture rimosse per infrazioni stradali, ne ha ottenuto l'annullamento, sulla base di considerazioni attinenti al requisito della gravità degli indizi. Secondo l'onorevole Marone, le motivazioni del giudice del riesame nei riguardi del dottor Blasco consi-

derate insieme ai provvedimenti riguardanti il Parla e il Candita conferiscono una nuova luce alla vicenda processuale e dunque anche alla sua posizione.

A parere della grande parte dei componenti la Giunta, i predetti elementi argomentativi non fanno che rafforzare le motivazioni già addotte nella prima fase dell'esame per proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. La vicenda della misura cautelare revocata nei riguardi del dottor Blasco, infatti, contribuisce ulteriormente a delineare un quadro investigativo nel quale l'adozione di misure cautelari personali appare ingiustificato alla luce dei presupposti richiesti dalla legge.

Per tali motivi, la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di deliberare la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Vincenzo SINISCALCHI, *Relatore*